

**Dispositivo**

- 1) *Le cause T-124/13 e T-191/13 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *Il bando di concorso generale EPSO/AST/125/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l'assunzione di assistenti nei settori dell'audit, della contabilità e della finanza, e dell'economia e della statistica, il bando di concorso generale EPSO/AST/126/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l'assunzione di assistenti nei settori della biologia, delle scienze della vita e della salute, della chimica, della fisica e delle scienze dei materiali, della ricerca nucleare, dell'ingegneria civile e meccanica, e dell'ingegneria elettrica ed elettronica, nonché il bando di concorso generale EPSO/AD/248/13, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l'assunzione di amministratori (AD 6) nei settori della sicurezza degli edifici e dell'ingegneria delle tecniche edili, sono annullati.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana nella causa T-124/13 e quelle sostenute dal Regno di Spagna nella causa T-191/13.*
- 4) *Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese relative al suo intervento nella causa T-124/13.*

<sup>(1)</sup> GU C 164 dell'8.6.2013.

**Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio**

(Cause riunite T-156/13 e T-373/14) <sup>(1)</sup>

*(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Ricorso di annullamento — Entità infra-statale — Legittimazione e interesse ad agire — Ricevibilità — Diritto al contraddittorio — Obbligo di notifica — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà»)*

(2015/C 389/31)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington e D. Sellers, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), e, dall'altro, della decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014 volta a mantenere le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
  
- 2) *La Petro Suisse Intertrade Co. SA supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 147 del 25.5.2013.

---

**Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Paesi Bassi/Commissione**

(Cause riunite T-261/13 e T-86/14) <sup>(1)</sup>

(«IPCA — Regolamento (CE) n. 2494/95 — Indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP-CT) — Regolamento (UE) n. 119/2013 — Indice dei prezzi sulle abitazioni occupate dal proprietario — Regolamento (UE) n. 93/2013 — Eurostat — Comitologia — Misure di attuazione — Procedura di regolamentazione con controllo»)

(2015/C 389/32)

Lingua processuale: il neerlandese

**Parti**

*Ricorrente:* Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: nella causa T-261/13, M. Bulterman, J. Langer e B. Koopman e, nella causa T-86/14, M. Bulterman e J. Langer, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: M. Clausen e P. Van Nuffel, agenti)

**Oggetto**

Nella causa T-261/13, in via principale, una domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 119/2013 della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (GU L 41, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda di annullamento dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 119/2013 nonché, nella causa T-86/14, in via principale, una domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33, pag. 14), e, in via subordinata, una domanda di annullamento dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013.

**Dispositivo**

- 1) *Nella causa T-261/13, l'articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 119/2013 della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti, è annullato.*